



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, dell'Istituzione Scolastica "Circolo Didattico 6 Rimini".
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016-2017.
3. Il presente contratto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative, pertanto sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'art. 6 del CCNL 2006/09, recepite le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 e dal art. 2 c. 17 del D.L. 95/2012: quindi nello specifico le lettere j, k, l del comma 2 dell'art. 6 del CCNL 2006/09. Inoltre sono oggetto di contrattazione le materie previste anche dai seguenti artt. del CCNL 2006/09: art. 9 c. 4, art. 33 c. 2, art. 34 c. 1, art. 51 c. 4,
2. La contrattazione integrativa di non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, c. 2 lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6, c. 2 lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, c. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, c. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, c. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, c. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2)..

Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso i locali adiacenti la segreteria sita all'interno del plesso "G. B. Casti", e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato presso la sede centrale in via G. B. Casti 13, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 8 – Attività sindacale

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto e dell'utilizzo delle risorse.

Art. 7 – Informazione successiva

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e. utilizzazione dei servizi sociali;
- f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto e dal CCNQ sulle prerogative sindacali del 07/08/1998 cui lo stesso rimanda.
2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali disponibili concordati con il Dirigente Scolastico per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
3. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure singole categorie, sono indette con specifico ordine del giorno che deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro (come specificato all'art. 2. c. 2 dal CCNQ del 07/08/1998)
4. Le assemblee, di cui al comma 3, possono essere indette:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola (FLC CGIL-CISL-UIL-SNALS-GILDA);
 - b. dalle R.S.U. nel suo complesso e mai dai singoli componenti;
 - c. dalle R.S.U. nel suo complesso congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola (FLC CGIL-CISL-UIL-SNALS-GILDA);
5. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno dieci giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
6. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
7. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
8. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
9. Non possono essere convocate più di 2 assemblee al mese per il personale docente.
10. L'assemblea di scuola può avere una durata massima di 2 ore (120 minuti) e minima di 1 ora (60 minuti) e può essere convocata all'inizio o al termine delle lezioni; quella territoriale convocata da una o più OO.SS. può avere una durata minima di 2 ore (120 minuti) e massima di 3 ore (180 minuti).
11. Per il personale A.T.A. le assemblee possono essere convocate anche nelle ore intermedie dell'orario di lavoro, se non pregiudicano gli obblighi di vigilanza e sicurezza .
12. Per le assemblee territoriali o in altro plesso, allo scopo di favorire la reale fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, tutti i partecipanti all'assemblea usufruiranno di 30 minuti per il raggiungimento della sede. Il tempo rientra nel monte ore di 10 ore annuali a disposizione.
13. Uguale sistema verrà usato per il ritorno dalle assemblee indette all'inizio delle lezioni o dell'orario di lavoro. La regola vale per tutti i partecipanti.
14. Per le assemblee territoriali, il personale docente in servizio in più scuole parteciperà alle assemblee programmate per la scuola di servizio ove ha più ore.
15. La partecipazione all'assemblea, per la rilevazione delle 10 ore annuali, verrà documentata al Dirigente Scolastico all'atto della raccolta delle firme di avvenuta conoscenza e di partecipazione (si veda comma 7).
16. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
17. Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo, per il tramite dei docenti di classe, le famiglie e disponendo gli

eventuali adattamenti di orario. Il Dirigente Scolastico, in caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare la sospensione dell'intera attività didattica per mancata vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni.

18. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Art. 10 – Prestazioni in caso di sciopero.

1. Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalle RSU o dalle OO.SS. provinciali o nazionali, applicherà le procedure previste
 - a. dalla legge 146/90: "Prestazioni indispensabili e contingenti di personale"
 - b. dall'allegato al CCNL scuola 1998-2001 inerente l'attuazione della Legge 146/90
 - c. dall'accordo integrativo nazionale del giorno 8 ottobre 1999
2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria, in forma scritta, circa l'adesione allo sciopero, almeno 6 giorni prima dello sciopero stesso.
3. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
4. Nell'eventualità che il Dirigente Scolastico decida una riduzione del servizio scolastico può disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero, avendo cura di organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente che viene in tal modo conteggiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola. Gli insegnanti che non scioperano e che risultano o in compresenza o in servizio in classi assenti possono essere utilizzati in altre classi (anche di altri plessi) al solo fine di garantire la vigilanza. I collaboratori scolastici che non scioperano possono essere utilizzati in altri plessi e il loro orario di lavoro può essere anticipato.
5. Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio, i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti nel plesso e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.
6. Qualora il dipendente comunicasse l'astensione dal lavoro per aderire allo sciopero e successivamente ritrattasse la propria adesione, astenendosi dallo sciopero, il Dirigente Scolastico può legittimamente rifiutare tale prestazione di lavoro, configurandosi la stessa come una offerta tardiva di prestazione.
7. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua – sulla base anche della comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali – i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui ai successivi commi tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità di tali prestazioni.
8. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati almeno tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
9. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
10. Tenuto conto della tipologia di Circolo Didattico avente 3 scuole dell'infanzia e 4 scuole primarie per un totale di 7 plessi, si specificano ai commi seguenti numeri 11, 12 e 13 le prestazioni indispensabili, di cui all'accordo integrativo nazionale del giorno 8 ottobre 1999, da assicurare da parte del personale amministrativo ed ausiliario ed i relativi contingenti.
11. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali, riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, presso la sede centrale è necessaria la presenza di:
 - a. Un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa;
 - b. Un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali e degli spazi per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

12. Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica o servizi ad essi equiparati è necessaria la presenza di un collaboratore scolastico per ogni sede/plesso.
13. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a T.D. nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione dello stipendio è necessaria la presenza del seguente personale:
 - a. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
 - b. Un assistente amministrativo
 - c. Un collaboratore scolastico.
14. Il personale da includere nel contingente è individuato, dal Dirigente Scolastico, tenendo conto del criterio della rotazione in relazione a precedenti contingenti, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l'intenzione di aderire allo sciopero.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS di questa istituzione scolastica.

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
4. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14 – Fondo per la contrattazione integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è costituito dalle risorse disponibili per l'erogazione del salario accessorio ed è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR, fatto salvo il fondo per la valorizzazione del personale docente di cui all'art. 1, c. 126 della legge 107/2015 che non è soggetto a contrattazione;
 - c. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi dei genitori;
2. Del Fondo per la contrattazione integrativa il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. B.
3. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 62.244,20 (lordo dipendente)

Art. 15 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendete) sono pari a:

a.1	Fondo Istituzione scolastica (finanziamento a.s. 2016/2017)	€ 38.970,87
a.2	Fondo Istituzione scolastica (economie C.U. a.s. 2015/2016)	€ 8.360,67
a.3	Fondo Istituzione scolastica (economie anni precedenti presenti nel P.A.)	€ 1,27
b.1	Funzioni strumentali al POF (finanziamento a.s. 2016/2017)	€ 4.501,19
c.1	Incarichi specifici del personale ATA (finanziamento a.s. 2016/2017)	€ 2.626,37
c.2	Incarichi specifici del personale ATA (economie C.U. a.s. 2015/2016)	€ 180,00
d.1	Progetti relativi ad aree a rischio	€ 0,00
e.1	Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (finanziamento a.s. 2016/2017)	€ 1.889,43
e.2	Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (economie C.U. a.s. 2015/2016)	€ 1.047,15
e.3	Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (economie anni precedenti presenti nel P.A. cap. 2156)	€ 7,25
f.1	Indennità di direzione al D.S.G.A.	€ 4.260,00
f.2	Indennità per la sostituzione del D.S.G.A.	€ 400,00

Art. 16 – Valorizzazione del merito del personale docente

1. L'attività del personale docente è oggetto di valutazione da parte del dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 17 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione Scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle per la valorizzazione del personale docente previste dall'art. 1, c. 126 della legge 107/2015 e di quelle di cui all'art. 15 lett. a.3 (risorsa non utilizzabile), b, c, d, e, f del presente contratto, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Per il presente anno scolastico, le parti firmatarie del presente contratto convengono di ripartire le risorse di cui al comma 1 in misura pari a € 36.855,00 per il personale docente e a € 10.457,50 per il personale ATA.
3. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 19 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, sulla base del Piano triennale dell'Offerta Formativa e del Piano Annuale, tra le macroaree di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative: € 10.237,50 così distribuiti in modo forfettario
 - i. collaboratori del Dirigente (2 unità): 120 ore ciascuno per un totale di 240 ore
 - ii. fiduciari di plesso (12 unità): 280 ore suddivise nel seguente modo
 - 60% delle ore suddivise equamente fra tutti e 7 i plessi
 - 20% delle ore suddivise proporzionalmente al numero di classi/sezioni presenti nel plesso
 - 20% delle ore suddivise proporzionalmente al numero di insegnanti presenti nel plesso
 - iii. referenti per la sicurezza (6 unità): 6 ore ciascuno, ad esclusione del coordinatore in quanto rientra nell'ambito della sua funzione strumentale, per un totale di 36 ore;
 - iv. tutor docenti neoassunti (4 unità): 5 ore ciascuno per un totale di 20 ore;
 - v. referenti per i tirocinanti (2 unità): 9 ore totali;
 - b. responsabili dei laboratorio e dei sussidi delle scuole primarie: € 1.680,00 così distribuiti in modo forfettario
 - i. responsabili laboratori di informatica (6 unità: Rodari, Gaiofana e Villaggio I Maggio): 16 ore per plesso per un totale di 48 ore;
 - ii. responsabili dei sussidi (15 unità): 12 ore per plesso per un totale di 48 ore;
 - c. commissioni di lavoro per il supporto all'attività didattica: € 11.200,00. Ai componenti della commissione verranno retribuite solo le ore effettivamente svolte e ai referenti di commissione verranno riconosciute, ai fini del pagamento, il doppio delle ore svolte. Le funzioni strumentali che coordinano le commissioni non vengono retribuiti per le ore svolte. In ogni caso le ore totali retribuite per le singole commissioni non potranno superare i tetti di seguito indicati:
 - i. C. coordinamento realizzazione P.O.F. e autovalutazione (7 unità): tetto massimo 70 ore
 - ii. C. continuità infanzia-primaria (12 unità): tetto massimo 78 ore
 - iii. C. continuità primaria-secondaria di 1° grado (6 unità): tetto massimo 56 ore
 - iv. C. inclusione (10 unità): tetto massimo 60 ore

- v. C. informatica (6 unità): tetto massimo 48 ore
vi. C. lingua inglese (10 unità): tetto massimo 66 ore
vii. C. educazione ambientale, stradale (9 unità): tetto massimo 60 ore
viii. C. educazione motoria (5 unità): tetto massimo 36 ore
ix. C. gestione e pubblicazione documenti (6 unità): tetto massimo 70 ore
x. C. mensa (7 unità): tetto massimo 48 ore
xi. C. sicurezza (6 unità): tetto massimo 48 ore
- d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare € 7.332,50 così distribuiti in modo forfetario:
- i. Progetti di formazione e di supporto all'attività docente (1 unità): 14 ore
 - ii. Progetto "Musicamica" (1 unità): 5 ore
 - iii. Progetto "Danziamo e recitiamo a scuola" (6 unità): 12 ore
 - iv. Progetto continuità tra la scuola primaria e la secondaria di 1° grado (15 unità): 50 ore
 - v. Progetto ambiente (18 unità): 72 ore
 - vi. Progetto sport (6 unità): 31 ore
 - vii. Progetto scuola infanzia (23 unità): 235 ore
- e. attività d'insegnamento: € 6.405,00. Verranno retribuite solo le ore opportunamente documentate e in ogni caso non potranno essere superati i tetti di seguito indicati:
- i. supporto allo studio (20 unità): tetto massimo 178 ore
 - ii. attività sportiva di orienteering (1 unità): tetto massimo 5 ore
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
- a. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti (23 unità): € 4.025,00 così distribuiti: fino a 5 sostituzioni si riconoscono 3 ore, da 6 sostituzioni in su quanto rimane del totale disponibile viene suddiviso in modo proporzionale al numero di volte in cui si è stati coinvolti nelle sostituzioni, assegnando comunque non più di 25 ore pro-capite.
 - b. collaborazione per la realizzazione dei servizi amministrativi e didattici € 687,50 così distribuiti in modo forfetario:
 - i. ritiro corrispondenza e materiale di pulizia (5 unità): 5 ore per plesso (ad eccezione della scuola "G. B. Casti" e della scuola dell'infanzia "La Capriola"), fino ad un massimo di 25 ore
 - ii. piccola manutenzione (10 unità in base alla disponibilità dichiarata): fino ad un massimo 30 ore
 - c. intensificazione del carico di lavoro € 2.337,50 così distribuiti in modo forfetario:
 - i. intensificazione di lavoro dovuta alla vastità degli spazi da pulire in rapporto al numero di collaboratori scolastici (20 unità in servizio nei seguenti plessi: Casti, Rodari, Villaggio, Gaiofana, Gabbianella e Via dell'Albero): 5 ore ciascuno fino ad un massimo di 100 ore;
 - ii. intensificazione, presso il plesso Casti, dovuta sia alla maggior presenza dell'utenza interna ed esterna sia per le riunioni collegiali sia per la presenza della segreteria (6 unità): 5 ore ciascuno fino ad un massimo di 30 ore;
 - iii. intensificazione per il personale che presta servizio su ordini di scuola diversi (1 unità): fino ad un massimo di ore 10;
 - iv. intensificazione per il personale che presta servizio nelle scuole dell'infanzia per la particolare cura richiesta dai bambini più piccoli (7 unità): 5 ore ciascuno fino ad un massimo di 35 ore;
 - v. intensificazione per il personale che presta servizio per il supporto e la cura di bambini con gravi disabilità (3 unità): 4 ore ciascuno fino ad un massimo di 12 ore;
 - d. intensificazione del carico di lavoro uffici amministrativi € 3.407,50 (7 unità).

Art. 20 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 22 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella Istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. comprovata professionalità specifica
 - b. disponibilità degli interessati
 - c. continuità di servizio
3. Le risorse disponibili per gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere i seguenti compensi:
 - a. € 1.225,37 per n. 3 unità di personale amministrativo
 - b. € 1.380,00 per n. 6 unità di collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia
 - c. € 201,00 per n. 3 unità di collaboratori scolastici della scuola primaria

Art.23 – Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

1. Il Dirigente Scolastico, considerate le necessità per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, conferisce gli incarichi relativi alle funzioni strumentali sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. comprovata professionalità specifica
 - b. disponibilità degli interessati
 - c. continuità di servizio
2. Le risorse disponibili (€ 4.501,19) sono destinate a n. 4 docenti.

Art. 24 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'insufficienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente Scolastico dispone la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente al fine di garantire il ripristino della compatibilità finanziaria, cercando di circoscrivere tale intervento al plesso/attività in cui si è verificato lo sfioramento.

Art. 25 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 80 % di quanto previsto inizialmente.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU, o al suo interno o tra il personale dell'istituto, preferibilmente scegliendo una persona in possesso delle necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 27 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 28 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Validità del Contratto


1. Il presente viene inviato ai revisori dei conti, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla legge e dal contratto nazionale vigente.
2. Una volta recepito il positivo parere dei revisori dei conti, o una volta trascorsi trenta giorni dall'invio del presente contratto senza che gli stessi revisori abbiano fatto rilievi, il Contratto diventa pienamente efficace, senza ulteriori firme o accordi tra le parti.
3. Qualora i revisori facciano rilievi, le parti si riuniscono nuovamente per procedere alla revisione del contratto, unicamente per le parti soggette a rilievi, e procedono ad una nuova sottoscrizione del contratto stesso, che diventerà operativo dopo il positivo parere dei revisori stessi, o trascorsi trenta giorni dal successivo invio.
4. Una volta divenuto efficace, il presente contratto viene pubblicato sulla bacheca sindacale della sede del Circolo Didattico e sul sito della scuola.

Letto, approvato, sottoscritto

Rimini, 28/11/2016

Per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastico
Christian Montanari



La DSGA
Silvana Bartoletti




Per la parte sindacale

In qualità di R.S.U.

Carbone Grazia

Di Biase Raffaella

Giorgini Mariagrazia



In qualità di rappresentanti delle OOSS

FLC-CGIL _____

CISL _____

UIL _____

SNALS _____

GILDA _____